



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **388**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**O G G E T T O:**

L.P. 3/2006, artt. 13 e 13bis. Approvazione dello schema di intesa per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per i servizi di trasporto pubblico locale urbano.

Il giorno **08 Marzo 2013** ad ore **09:05** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**ALBERTO PACHER**

Presenti:

**ASSESSORI**

**MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
TIZIANO MELLARINI  
ALESSANDRO OLIVI  
FRANCO PANIZZA  
UGO ROSSI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 13 della legge provinciale 3/2006 prevede, ai commi 6 e 7, quanto segue:

*6. I servizi contemplati da quest'articolo, di norma, sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati mediante intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali. In particolare, sono comunque organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali i seguenti servizi:*

- a) ciclo dell'acqua;*
- b) ciclo dei rifiuti;*
- c) omissis*
- d) trasporto pubblico locale;*
- e) distribuzione dell'energia.*

*6 bis. omissis*

*6 ter. omissis*

*7. L'intesa prevista dal comma 6 può individuare, tra l'altro:*

- a) le funzioni, i compiti e le attività da riservare ai singoli comuni o alle singole comunità o i principi e i criteri che regolano l'allocazione delle funzioni, dei compiti e delle attività relative al servizio pubblico tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti; in tale ultimo caso la concreta allocazione è definita con convenzione;*
- b) le modalità per l'esercizio integrato delle funzioni amministrative e di governo, con particolare riguardo all'integrazione delle diverse fasi del servizio, se attribuite a soggetti diversi;*
- c) le modalità di coordinamento tra Provincia, comunità e comuni nella definizione degli obiettivi e nell'esercizio delle funzioni e delle attività di loro competenza;*
- d) le modalità per la gestione integrata delle infrastrutture comuni a più ambiti territoriali;*
- e) ogni altra misura di regolazione dei rapporti fra i diversi soggetti istituzionali.*

L'art. 13 bis della L.p. 3/2006 precisa poi che:

*1. L'ambito territoriale ottimale coincide con l'intero territorio provinciale per le seguenti fasi o segmenti di servizi pubblici a rete di interesse economico:*

- a) trasporto pubblico locale extraurbano;*
- b) depurazione, ivi compresa la gestione dei collettori principali;*
- c) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati mediante impianti termici con recupero energetico.*

*2. Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del trasporto pubblico locale urbano, individuati tramite l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, possono avere dimensione non coincidente con il territorio di una o più comunità, se ciò risulta giustificato da esigenze di qualità, di efficienza e di economicità della gestione, in considerazione delle peculiarità economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del territorio di riferimento. In tal caso i comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale organizzano il servizio mediante la stipula di una convenzione.*

Il comma 7 dell'art. 13 bis definisce la procedura per l'intesa.

Preso atto dunque che lo stesso legislatore provinciale ha stabilito che per il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano l'ambito territoriale ottimale coincide con l'intero territorio provinciale, per quanto concerne i servizi urbani, e rispettivi territori ottimali, valgono le seguenti considerazioni.

Premesso che, in via generale, un'area abbisogna di un servizio di trasporto di tipo urbano allorquando, considerati gli spostamenti continuativi, le brevi distanze degli stessi, i poli attrattori e le frequenze necessarie rispetto agli stessi, il servizio di trasporto debba assumere caratteristiche di spiccata frequenza temporale e consistente numero di fermate nell'ambito delle brevi distanze colleganti le possibili origini/destinazioni interne all'ambito considerato, la preminente caratteristica resta principalmente quella di essere un'area ad elevata urbanizzazione e carico antropico (anche eventualmente limitata a periodi stagionali).

Rispetto alle caratteristiche generali suddette, ad oggi la Provincia ha riconosciuto, limitatamente al profilo delle erogazioni di contribuzioni ai comuni interessati, taluni ambiti urbani (sia ordinari che turistici), assegnatari conseguentemente delle risorse a valere nell'ambito del fondo specifici servizi comunali (gli importi da destinarsi al settore sono stati individuati dal Protocollo d'intesa in materia di Finanza locale annualmente siglato tra Provincia e Consiglio delle autonomie e sottoscritto, per il 2013, nello scorso mese di ottobre), sulla base di determinati criteri approvati dalla Giunta provinciale che hanno comportato la definizione dei Comuni individuati come gestori di servizi urbani finanziabili.

Considerato che l'individuazione ai fini del finanziamento è avvenuta sulla scorta di analisi "trasportistiche" relative anche alla valenza del trasporto urbano nelle aree individuate, la Giunta provinciale ha approvato, nella seduta del 27 dicembre u.s., una proposta da sottoporre al Consiglio delle Autonomie che considerava quali ambiti territoriali ottimali del trasporto pubblico locale urbano, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L.p. 3/2006, quelli relativi ai Comuni attualmente assegnatari di finanziamenti sul fondo specifici servizi comunali per i servizi urbani ordinari, secondo la deliberazione della Giunta provinciale n. 3260/2009 come da ultima modificata dalla deliberazione n. 960/2012, e quelli assegnatari di finanziamenti sul fondo specifici servizi comunali per i servizi urbani a carattere stagionale (turistici) secondo la deliberazione n. 2647/2012.

Tale proposta è stata poi inviata al Consiglio delle Autonomie che, in seduta 13 febbraio 2013 ha espresso parere favorevole con l'osservazione di integrare, quali soggetti coinvolti nella gestione associata del servizio di trasporto urbano (estivo ed invernale) relativo all'ambito territoriale della Val Rendena, il Comune di Ragoli, e la Comunità delle Giudicarie accanto ai Comuni della Rendena e, nella gestione associata del servizio di trasporto urbano turistico relativo all'ambito territoriale della Paganella, la Comunità della Paganella.

A seguito del suddetto parere pervenuto con nota di data 14 febbraio 2013, e relative osservazioni, che si ritiene di accogliere, si propone di approvare l'allegato schema di intesa ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge provinciale 3/2006 riguardante l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per i servizi di trasporto pubblico urbano come da allegato al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie di data 13 febbraio 2013;
- all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di intesa ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge provinciale n. 3/2006 riguardante l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per i servizi di trasporto pubblico urbano come da allegato al presente provvedimento e di autorizzare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del regolamento di organizzazione e di funzionamento della Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali, l'Assessore all'Urbanistica, enti locali e personale Mauro Gilmozzi, a partecipare, in luogo della Giunta, alla seduta della Conferenza permanente per i rapporti fra la Provincia e le Autonomie locali per la sottoscrizione dell'intesa per quanto disposto nel presente provvedimento, apportando eventuali modificazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;
- 2) di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.92 n. 23 e s.m. che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - ricorso al T.R.G.A. entro il termine di 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

GG - IZ